

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 165

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOBBA, BARETTA, BINETTI, D'INCECCO,
PATRIARCA, REALACCI, VALIANTE**

Delega al Governo per la riforma della disciplina del codice civile in materia di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, nonché istituzione dell'Agenzia per il Terzo Settore

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di riformare la disciplina del codice civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre persone giuridiche di carattere privato non aventi scopo di lucro. Il testo è il risultato di un percorso lungo ed articolato a partire dall'istituzione, nella XV legislatura, di una apposita Commissione presieduta dal Viceministro dell'economia e delle finanze Roberto Pinza. La Commissione, composta da giuristi, esperti e rappresentanti del Terzo Settore, aveva elaborato una serie di indicazioni largamente condivise dal mondo associativo, a partire dalle quali è stata predisposta la proposta di legge che, già presentata nel corso della XVI legisla-

tura (atto Camera n. 3683), si sottopone all'esame della Camera dei deputati. L'obiettivo primario consiste nel riconoscere il valore delle formazioni sociali liberamente costituite quali strumenti di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese, ma anche di far vivere nel corpo sociale i principi di solidarietà e sussidiarietà, in coerenza con la costituzione e con la normativa dell'Unione europea. Infatti, oltre alle persone fisiche, la Costituzione e l'ordinamento riconoscono ed attribuiscono soggettività giuridica anche ad entità composte o da un'unione di persone, costituitesi in vista del conseguimento di un interesse comune (associazioni, comitati),

ovvero da una struttura organizzativa idonea a soddisfare gli interessi di persone determinate o determinabili (fondazioni o istituzioni). Il riconoscimento della personalità giuridica distingue pertanto, *ab initio*, l'esistenza di un insieme di soggetti (cittadini) che persegue, attraverso una determinata tipologia giuridica associativa (associazione di promozione sociale, associazione di volontariato, comitato eccetera), il raggiungimento di uno o più obiettivi specifici. Infatti, secondo l'articolo 18 della Costituzione, « i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalle leggi penali ». La libertà di associazione si specifica poi nella libertà: *a)* di costituire un'associazione; *b)* di aderire ad un'associazione; *c)* di recedere dalla stessa; *d)* di non associarsi. La necessità di riformare la disciplina del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro deriva dal fatto che le norme in questione risalgono ormai al 1942, e cioè ad un tempo in cui il legislatore si proponeva di controllare il diritto di associarsi piuttosto che consentirne il libero dispiegarsi secondo il principio di sussidiarietà, recentemente inserito all'articolo 118 della Carta costituzionale. Alle organizzazioni senza scopo di lucro, il codice civile dedica, all'interno del titolo II del libro primo, i capi II e III (dall'articolo 14 all'articolo 42) non prevedendo alcuna definizione di associazione, fondazione o comitato. In assenza di definizioni chiare, tali formazioni sociali non sempre rispondono alla *ratio* istitutiva dell'ordinamento, assumendo talvolta ambigue finalità e generando possibili distorsioni nell'attività degli associati finalizzate all'elusione del divieto di lucro.

La delega al Governo, prevista all'articolo 2, delinea un percorso parlamentare che, attraverso uno o più decreti legislativi, dovrà portare a riconoscere una piena capacità giuridica e di azione agli organismi associativi, con esclusione dei sindacati e dei partiti politici, fin dalla loro costituzione, salvo i vincoli di previsione statutaria elencati e definiti nelle lettere

da *a)* a *m)* dell'articolo 3. Quest'ultimo riconosce alle persone giuridiche, alle associazioni non riconosciute e ai comitati, la primaria libertà nel definire l'autonomia statutaria e le modalità di amministrazione dell'ente; garantisce inoltre la democrazia partecipativa interna, la rappresentanza degli associati, la trasparenza dei procedimenti decisionali ed elimina l'eccessivo controllo di merito della pubblica amministrazione sull'*iter* di costituzione, di riconoscimento e di iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche. La Costituzione, infatti, individua, nella più ampia libertà di associazione, uno dei presupposti e dei fondamenti di una società e di una democrazia pluralista. L'inciso « senza autorizzazione » contenuto nel primo comma dell'articolo 18 della Costituzione sembrerebbe, a prima vista, superfluo in quanto la « libertà » di associarsi escluderebbe di per sé ogni forma di autorizzazione, ma il legislatore costituente non ha voluto lasciare alcun dubbio interpretativo, aggiungendo l'esplicita mancanza di autorizzazione come un'ulteriore rafforzamento del concetto di libertà. L'articolo 3 prevede, inoltre, che siano disciplinati dallo statuto sia la non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente, che i rapporti con i terzi aventi diritto e la trasparenza delle attività, assicurata anche dall'adesione a codici etici. Lo stesso articolo precisa poi la necessaria distinzione tra associazioni e fondazioni: le prime sono caratterizzate dalla predominanza del contributo attivo delle persone; le seconde da un patrimonio privato che viene finalizzato a scopi socialmente significativi. Infine, si impone la necessità di prevedere, all'interno degli statuti, specifiche garanzie che tutelino i soci in caso di trasformazioni eterogenee o cessioni dell'ente medesimo. In sintesi, le disposizioni dell'articolo 3 sono finalizzate ad incoraggiare e sostenere lo sviluppo di forme associative nelle loro diverse espressioni, ma anche e soprattutto ad assicurare la partecipazione diretta degli associati attraverso la centralità dell'assemblea ponendo limiti alle deleghe nell'esercizio del voto.

Nell'articolo 4 si disciplinano le modalità di riconoscimento della personalità giuridica per ciò che concerne le associazioni e le fondazioni, semplificandone l'iter. Il controllo di legittimità dell'ente e di correttezza delle previsioni statutarie è effettuato dal notaio, che verificherà la presenza negli statuti dei requisiti di legge descritti nelle lettere da *a*) ad *h*), oltre alla liceità degli scopi sociali. Tali requisiti previsti nello statuto, obbligatoriamente stilato con atto pubblico, tutelano anzitutto i soci, i terzi creditori, la salvaguardia del patrimonio, la gestione, lo scopo e le finalità dell'ente stesso. In particolare la lettera *d*) prevede che la limitazione della responsabilità di tali soggetti possa perdurare, nonostante lo squilibrio tra il complessivo indebitamento e i mezzi propri della persona giuridica, solo qualora la stessa abbia stipulato una polizza di copertura. Per ciò che concerne le fondazioni in attesa di riconoscimento, la lettera *g*) dispone un apposito regime dell'amministrazione dei beni, nel caso in cui la fondazione sia già operativa. Alle associazioni non riconosciute continuerà ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 38 del codice civile, secondo la quale oltre alla possibilità per i creditori di rifarsi sul fondo comune, vige il regime di responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, cosiddetta « autonomia patrimoniale imperfetta ».

L'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi ai quali i decreti legislativi di cui all'articolo 2 devono far riferimento nelle previsioni statutarie delle associazioni riconosciute. Alle lettere da *a*) a *l*) si individuano i contenuti dello statuto che permettono da un lato il corretto funzionamento dell'ente (disciplina degli organi amministrativi, delle modalità di impugnazione delle deliberazioni assembleari o amministrative, la presenza di un organo contabile di controllo eccetera) e dall'altro le garanzie necessarie a tutelare i soci e i terzi aventi diritto, ivi compreso l'obbligo di redigere un rendiconto amministrativo ispirato ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del

codice civile, da depositare annualmente presso il registro delle persone giuridiche. Si tratta di requisiti minimi, ma sufficienti ad evitare che detti enti vengano utilizzati per finalità o scopi estranei ai principi indicati nell'atto costitutivo. Gli articoli 6 e 7 delineano i principi e i criteri direttivi generali che disciplinano rispettivamente le associazioni non riconosciute, i comitati e le fondazioni. Anche in questo caso le norme contenute nello statuto devono permettere il corretto funzionamento dell'ente e garantiscono i diritti dei soci e dei terzi.

L'articolo 8 regola e disciplina la possibilità di esercizio dell'attività d'impresa per tutte le predette tipologie associative. Tale attività deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi statutarie e può essere esercitata nel rispetto dei principi di libertà d'iniziativa economica e di scelta delle forme organizzative più idonee. L'attività d'impresa, sia essa commerciale o di produzione di beni e di servizi, deve essere esercitata nel pieno rispetto delle finalità statutarie dell'associazione, che non può avere scopo di lucro. Nell'articolo sono quindi indicati i principi e criteri direttivi che prevedono, in caso di esercizio dell'attività di impresa, sia diretta che indiretta, la strumentalità della stessa in ordine alla realizzazione degli scopi istituzionali, fatto salvo l'obbligo di non distribuzione degli utili o di patrimonio, l'obbligo di contabilità separata (per distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale), la facoltà di costituire un patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività di impresa, la previsione di una disciplina fiscale *ad hoc* e altre disposizioni che assicurano la trasparenza della stessa attività d'impresa.

Nell'ambito di una riforma organica e sistematica della disciplina del codice civile in materia di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, uno sviluppo libero e dinamico dei soggetti associativi *non profit*, nonché un loro ruolo più significativo nel sistema economico e sociale del Paese, richiede un ripensamento della decisione di soppressione dell'Agen-

zia per il Terzo Settore, disposta con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Si propone, quindi, una ridefinizione dei compiti e delle responsabilità dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, denominata « Agenzia per il Terzo Settore » ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2011, n. 51.

Con l'articolo 9, è istituita l'Agenzia per il Terzo Settore, chiamata a nuovi ed impegnativi compiti di vigilanza e controllo sull'operato di associazioni, fondazioni ed altri organismi non a fini di lucro, con particolare riferimento al rispetto della natura e delle finalità statutarie degli stessi. L'articolo in esame attribuisce all'Agenzia per il Terzo Settore funzioni di controllo e vigilanza innovative da svolgersi in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, con l'autorità giudiziaria e con gli altri organismi dello Stato preposti ad attività ispettive e di controllo. Infatti, l'attribuzione della vigilanza alla nuova Agenzia, su tutto il territorio nazionale, è finalizzata al perseguimento di un'uniforme e corretta osservanza della presente disciplina da parte delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati, nonché da parte delle organizzazioni di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997. Le risorse necessarie per il funzionamento e le attività destinate alla soppressa Agenzia per il Terzo Settore sono attribuite alla nuova Agenzia, la quale subentra in tutti i rapporti giuridici. A partire dall'anno 2014, alla stessa Agenzia è destinata un'autonoma dotazione finanziaria pari al 2 per cento dell'importo destinato al finanziamento del fondo per l'istituto del 5 per mille. L'Agenzia è governata da un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del *Forum* del Terzo Settore e del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tre componenti sono nominati su proposta rispettivamente del Ministro dell'economia e delle

finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la coesione territoriale e uno è nominato su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali o di responsabilità o di rilievo. I dieci componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. Al fine di evitare un possibile conflitto di interessi è altresì previsto, a pena di decadenza dal momento di efficacia della nomina, il divieto di ricoprire l'incarico di membro dell'Agenzia ove si abbiano interessi diretti o stabilmente collegati con organizzazioni o enti soggetti al controllo dell'Agenzia. I componenti rimangono in carica per un periodo pari a cinque anni e non possono essere confermati. Tra i poteri che l'Agenzia per il Terzo Settore avrà nei confronti degli enti disciplinati dalla legge, si evidenziano la formulazione di osservazioni e di proposte in ordine alla normativa emanata ovvero in corso di emanazione; l'elaborazione di proposte sulla disciplina, sull'organizzazione e sulla gestione di banche dati, elenchi, anagrafi o analoghi strumenti previsti da qualsiasi fonte normativa; la promozione di campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle attività dei soggetti del Terzo Settore; la cura, la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio di dati e documenti riguardanti i medesimi soggetti; la segnalazione alle autorità competenti di casi nei quali la normativa applicabile determini distorsioni nell'attività dei soggetti del Terzo Settore; l'esercizio dei poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile; la vigilanza sull'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica per assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento; la collaborazione

nella funzione di uniforme applicazione delle norme di carattere impositivo, formulando agli enti e organi competenti proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti i soggetti del Terzo Settore. L'Agenzia può promuovere iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica amministrazione e le organizzazioni dei soggetti del Terzo Settore e può anche esprimersi su quesiti, formulati da chi vi abbia interesse, di rilevanza generale e di carattere interpretativo. In ordine al potere della stessa Agenzia di provvedere all'esame del bilancio o rendiconto annuale d'esercizio, l'Agenzia ha facoltà di chiedere, agli enti sottoposti al suo controllo, informazioni e, nel caso in cui vi sia fondato sospetto di irregolarità, di ordinare l'esibizione di documenti e di disporre ispezioni previa comunicazione alla competente Direzione regionale della Agenzia delle entrate. In caso di non ottemperanza alle predette richieste, la norma in esame prevede l'applicazione di una sanzione che consiste nel rendere immediatamente inefficace l'iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille. L'articolo 9 stabilisce poi le modalità di relazione, trasmissione e richiesta di documentazione con le pubbliche amministrazioni, così come precisa che le amministrazioni statali e le regioni sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a fatti o ad azioni che coinvolgano i soggetti controllati dalla stessa Agenzia. Infine, lo stesso articolo prevede che l'Agenzia possa assumere iniziative consultive, di indirizzo e controllo nei confronti dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore. L'Agenzia, che opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, è tenuta, entro il 1° marzo di ogni anno, a documentare, attraverso una relazione al Parlamento, l'attività svolta durante l'anno precedente.

Particolare rilevanza assume l'articolo 10, recante l'istituzione della Carta della donazione. L'Agenzia per il Terzo Settore predispone, di concerto con l'Agenzia delle entrate, la Carta delle donazioni. Tale documento, da aggiornare in relazione all'evoluzione sociale e tecnologica, con periodicità almeno triennale, ha la peculiarità di documentare il fenomeno della donazione e di incentivare comportamenti ispirati ai più alti livelli di trasparenza, correttezza, equità, efficienza ed efficacia gestionale da parte delle organizzazioni.

L'articolo 11, infine, contiene le necessarie norme attuative e transitorie, nonché l'abrogazione delle norme superate dalla nuova disciplina.

Onorevoli colleghi, l'importanza di una riforma del codice civile in tema di associazionismo rappresenta una priorità non rinviabile. Una disciplina più attuale e sistematica consentirebbe di avere un più libero, trasparente e dinamico sviluppo della rete delle organizzazioni del Terzo Settore. Tali organizzazioni sono il fulcro di un *welfare* comunitario, in grado di generare servizi utili alla crescita del benessere di tutti i cittadini e in particolare di quelli più deboli, oltre che di rigenerare le reti comunitarie. Si tratta, infatti, di organizzazioni, i cui soci, attraverso il loro impegno quotidiano, solidale e spesso anche gratuito, promuovono partecipazione, inclusione sociale, attenzione alle necessità ed ai fabbisogni delle persone più deboli, tutelano l'ambiente e generano nei loro associati una reale cultura della partecipazione e della solidarietà. Con il loro operato innescano un processo virtuoso di « prossimità » tra i cittadini, favorendo la costruzione di legami fiduciari forti e duraturi. Possono, per tale ragione, costituire un'inedita opportunità in una fase storica in cui il Paese, oltre ad affrontare una grave crisi economica e sociale, si misura con nuove sfide sociali, che richiedono un *welfare* più solido e partecipato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi).

1. La Repubblica riconosce e garantisce il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese ai sensi degli articoli 2 e 18 della Costituzione.

2. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, favorisce il più ampio esercizio del diritto di associazione, anche al fine di promuoverne lo sviluppo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

ART. 2.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina del codice civile in materia di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche, nonché di associazioni non riconosciute come persone giuridiche, con esclusione dei sindacati e dei partiti politici.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede al-

trèsì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili economico-finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura stabilita dal comma 3.

5. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3.

(Principi e criteri direttivi generali in materia di persone giuridiche, di associazioni non riconosciute e di comitati).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 modificano la disciplina delle associazioni e delle fondazioni con personalità giuridica e delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la più ampia autonomia statutaria, con particolare riferimento alle strutture organizzative, all'amministrazione, alla rappresentanza e ai procedimenti decisionali, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti, nel rispetto della disciplina imperativa e inderogabile, ivi inclusa quella di cui alla lettera f);

b) prevedere per le associazioni modalità e forme che garantiscano la democrazia partecipativa degli associati al perseguimento dei fini sociali, ovvero la rappresentanza degli stessi;

c) disciplinare il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente, anche in caso di scioglimento del vincolo associativo e di estinzione dell'ente medesimo;

d) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche;

e) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e per le fondazioni, stabilendo quando tali discipline si applicano anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro;

f) articolare la disciplina delle associazioni e delle fondazioni in relazione agli interessi coinvolti, avendo riguardo in particolare allo scopo, all'attività e al patrimonio dell'ente, nonché ai rapporti interni e con i terzi;

g) prevedere in particolare una disciplina della struttura organizzativa, degli obblighi di trasparenza e di informazione, nonché dei controlli pubblici per tutti gli enti che si avvalgono prevalentemente di dotazioni di natura pubblica, anche sotto forma di finanziamenti, e di fondi raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, ferma restando la possibilità di sollecitazione del pubblico risparmio nel rispetto della normativa vigente;

h) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, di partecipazione e di impugnazione degli atti deliberativi;

i) assicurare il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe, mediante apposite norme statutarie inderogabili;

l) prevedere regole statutarie volte ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'ente, anche attraverso la redazione di

codici etici e di modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, fermo restando quanto previsto dalla lettera g);

m) disciplinare l'esercizio dell'attività istituzionale, precisando, ove non sia diversamente disposto dallo statuto, le competenze degli organi sociali e le responsabilità dei rappresentanti o di coloro che agiscono per conto dell'ente anche in considerazione delle dimensioni e della natura delle attività svolte e prevedendo, altresì, un assetto organizzativo basato sui principi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione dell'ente e anche dell'impresa eventualmente esercitata in via strumentale;

n) prevedere, ove non sia diversamente disposto dallo statuto, che si applichino alle associazioni, alle fondazioni e ai comitati le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili;

o) prevedere l'implementazione di una disciplina di garanzia dei soci e dei terzi aventi diritto, nei casi di trasformazioni eterogenee, differenziate per tipologia di ente e di operazione.

ART. 4.

(Riconoscimento della personalità giuridica).

1. Con riferimento alla disciplina con cui le associazioni e le fondazioni ottengono il riconoscimento della personalità giuridica e alla conseguente forma di responsabilità, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società di capitali, basato sull'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, precisando le modalità del controllo no-

tarile in sede di costituzione e di modifica dell'atto costitutivo;

b) semplificare il procedimento di costituzione;

c) stabilire che il riconoscimento sia condizionato alla liceità dello scopo e all'adozione della forma dell'atto pubblico per il contratto associativo, per la deliberazione con la quale l'associazione chiede il riconoscimento e per l'atto di fondazione anche se contenuto in disposizioni di ultima volontà;

d) collegare il perdurare della limitazione della responsabilità al rispetto di un adeguato rapporto tra i mezzi propri della persona giuridica e il suo complessivo indebitamento;

e) prevedere che la limitazione della responsabilità possa perdurare nonostante il mancato rispetto del rapporto di cui alla lettera d) attraverso la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura dell'indebitamento eccedente il rapporto di cui alla medesima lettera d);

f) riconoscere la qualità di autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive agli enti privi di personalità giuridica;

g) prevedere un apposito regime dell'amministrazione dei beni della fondazione in attesa di riconoscimento che abbia già iniziato la sua attività, disciplinando l'ipotesi che il riconoscimento non abbia luogo per mancanza dei requisiti con conseguente scioglimento ovvero la trasformazione dell'ente;

h) prevedere che alle associazioni non riconosciute continui ad applicarsi l'articolo 38 del codice civile.

ART. 5.

(Associazioni con personalità giuridica).

1. Con riferimento alla specifica disciplina delle associazioni con personalità giuridica, i decreti legislativi di cui all'ar-

titolo 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire un'ampia autonomia statutaria;

b) prevedere che a ciascun associato sia assegnato un voto con limiti alla raccolta di deleghe, nonché con *quorum* adeguati per le deliberazioni che attengono alla trasformazione eterogenea, alle modificazioni dello scopo dell'ente ovvero a modificazioni significative dei diritti sociali;

c) prevedere puntuali criteri di valutazione della congruità del patrimonio;

d) attribuire al notaio un maggiore potere di controllo sulla legittimità dello statuto e dell'atto costitutivo e sulla liceità dello scopo perseguito, ai fini del conseguente accertamento della responsabilità per la violazione dello stesso;

e) prevedere norme inderogabili in materia di competenze dell'assemblea con riguardo alle deliberazioni che attengono:

1) alla modificazione dello scopo dell'ente;

2) alle modificazioni significative dei diritti degli associati;

3) all'esercizio delle azioni sociali di responsabilità;

4) all'approvazione del bilancio;

5) alle deliberazioni relative alla trasformazione, alla fusione, alla scissione e allo scioglimento;

f) con specifico riferimento alle deliberazioni dell'assemblea e degli amministratori:

1) prevedere forme semplificate per lo svolgimento dell'assemblea e per la manifestazione del voto nelle deliberazioni;

2) disciplinare i vizi delle deliberazioni assembleari in modo da contemperare le esigenze di tutela degli associati e quelle di funzionalità e di certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di

invalidità, i soggetti legittimati all'impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e di integrazione delle deliberazioni assunte nonché l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dall'invalidità;

3) disciplinare l'impugnazione delle deliberazioni degli amministratori, per contrarietà alla legge e all'atto costitutivo, qualora la deliberazione incida sulle situazioni soggettive individuali dei singoli associati;

g) con specifico riferimento all'amministrazione delle associazioni con personalità giuridica:

1) disciplinare quali competenze esclusive degli amministratori la gestione dell'ente nonché la destinazione del patrimonio agli scopi istituzionali e, ove esercitata, prevedere forme di controllo dell'attività di impresa strumentale;

2) prevedere la responsabilità personale degli amministratori e, in ogni caso, di quanti hanno agito in nome e per conto dell'associazione per i danni cagionati ai soci, all'associazione e ai terzi dagli atti compiuti in assenza di valido potere rappresentativo o in contrasto con gli scopi statutari;

h) con specifico riferimento ai diritti degli associati:

1) favorire la partecipazione degli associati alle deliberazioni assembleari;

2) prevedere rimedi idonei ad assicurare la tutela dell'associato nel caso di esclusione;

3) disciplinare il diritto di informazione individuale di ciascun associato;

4) prevedere la possibilità di esercitare azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei membri degli organi di controllo e di impugnare le deliberazioni assembleari non conformi alla legge o allo statuto da parte di minoranze qualificate di associati, rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati;

5) prevedere, per le associazioni che superano per due esercizi i limiti previsti dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, la possibilità di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori da parte dell'organo di controllo, ovvero da parte di minoranze qualificate di associati rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, in quanto applicabile;

i) con specifico riferimento al sistema dei controlli, prevedere:

1) la costituzione di un organo incaricato del controllo contabile e sull'amministrazione;

2) l'obbligo di redigere e di comunicare agli associati un rendiconto economico, ispirato in forma semplificata ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, da depositare annualmente, presso il registro delle persone giuridiche, in cui sia tra l'altro evidenziato l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi a qualsiasi titolo corrisposti all'organo amministrativo e agli associati che prestano il proprio lavoro o che alienano beni o servizi all'associazione;

l) con specifico riferimento alla disciplina del fondo comune dell'associazione, prevedere:

1) l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale sul fondo comune dell'associazione da parte degli associati e dei loro eredi sia in caso di morte, di esclusione e di recesso sia al momento dello scioglimento dell'associazione;

2) l'ammissibilità di rimborso del fondo comune al recedente, in via postergata rispetto ai crediti vantati dai terzi, per la parte sottoscritta ed eventualmente rivalutata, soltanto in caso di trasformazione eterogenea e di modifica sostanziale dello scopo dell'associazione;

3) qualora non sia diversamente previsto dallo statuto, la destinazione del saldo attivo netto della liquidazione ad associazioni o a fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione;

4) la disciplina del fondo comune nel caso di scissione dell'associazione;

5) la possibilità, specificandone limiti, condizioni e modalità, di emettere titoli di debito, in presenza di idonee garanzie.

ART. 6.

(Associazioni non riconosciute e comitati).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recanti norme sulle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire un'ampia autonomia statutaria;

b) prevedere che a ciascun associato sia assegnato un voto con limiti alla raccolta di deleghe, nonché *quorum* adeguati per le deliberazioni che attengono alla trasformazione eterogenea, alle modificazioni dello scopo dell'ente ovvero a modificazioni significative dei diritti sociali;

c) favorire la partecipazione degli associati alle decisioni dell'associazione e disciplinare il diritto di informazione individuale di ciascun associato;

d) prevedere rimedi idonei ad assicurare la tutela dell'associato nel caso di esclusione;

e) prevedere la possibilità di esercitare azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori;

f) prevedere, per le associazioni che superano per due esercizi i limiti previsti dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, la possibilità di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori da parte del-

l'organo di controllo, ovvero da parte di minoranze qualificate di associati rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, in quanto applicabile;

g) con specifico riferimento al sistema dei controlli, prevedere:

1) la costituzione di un organo incaricato del controllo contabile e sull'amministrazione, quando l'ente abbia i requisiti di cui alla lettera *f*) o posseda comunque un'elevata complessità organizzativa;

2) l'obbligo di redigere e di comunicare agli associati un rendiconto economico, ispirato in forma semplificata ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, da rendere noto con idonee forme di pubblicità, in cui sia tra l'altro evidenziato l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi a qualsivoglia titolo corrisposti agli amministratori e agli associati che prestano il proprio lavoro o che alienano beni o servizi all'associazione;

3) che le associazioni che si avvalgono prevalentemente di dotazioni di natura pubblica, anche sotto forma di finanziamenti, sono sottoposte ai controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), con i necessari adattamenti;

h) con specifico riferimento alla disciplina del fondo comune dell'associazione, prevedere:

1) l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale sul fondo comune da parte degli associati e dei loro eredi sia in caso di morte, di esclusione e di recesso sia al momento dello scioglimento dell'associazione;

2) l'ammissibilità di rimborso del fondo comune al recedente, in via postergata rispetto ai crediti vantati dai terzi, per la parte sottoscritta ed eventualmente rivalutata, soltanto in caso di trasforma-

zione eterogenea e di modifica sostanziale dello scopo dell'associazione;

3) qualora non sia diversamente previsto dallo statuto, la destinazione del saldo attivo netto della liquidazione ad associazioni o a fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione;

4) la disciplina del fondo comune nel caso di scissione dell'associazione;

5) la possibilità, specificandone limiti, condizioni e modalità, di emettere titoli di debito in presenza di idonee garanzie.

2. Con riferimento ai comitati, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che essi costituiscano forma residuale di esercizio di un'attività collettiva senza scopo di lucro;

b) prevedere che ad essi si applichino le norme previste dal comma 1, in quanto compatibili.

ART. 7.

(Fondazioni).

1. Con riferimento alla specifica disciplina delle fondazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare il carattere identificativo delle fondazioni nella destinazione di un patrimonio ad uno scopo da perseguire con stabilità e continuità. In particolare distinguere:

1) le fondazioni che perseguono uno scopo di utilità collettiva a carattere pubblico o privato-sociale e le fondazioni che perseguono uno scopo prevalentemente privato;

2) le fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e le fondazioni che si

avvalgono prevalentemente di dotazioni di natura privata, anche sotto forma di finanziamenti;

b) riconoscere alle fondazioni ampia autonomia statutaria;

c) definire una specifica disciplina per le fondazioni che perseguono uno scopo riferibile a una categoria predefinita e chiusa di persone;

d) stabilire che la denominazione « fondazione » possa essere assunta solo dagli enti per i quali sia richiesto e ottenuto il riconoscimento come fondazioni;

e) prevedere disposizioni idonee ad assicurare:

1) un regime di estinzione idoneo ad assicurare la destinazione del patrimonio allo scopo della fondazione;

2) che lo statuto definisca le regole sui processi decisionali, con particolare riferimento alle determinazioni relative all'amministrazione e all'investimento del patrimonio nonché alle erogazioni;

3) le condizioni, le modalità e i limiti entro i quali trovano applicazione le norme dettate per le associazioni, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere *e)* ed *f)*;

4) la facoltà di impugnazione delle deliberazioni degli organi della fondazione contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione e all'ordine pubblico, riconosciuta al fondatore e all'organo di controllo, salva l'azione del pubblico ministero per le fondazioni di cui all'articolo comma 1, lettera *g)*. Disciplinare, altresì, le modalità dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

5) i diritti di informazione ai componenti degli organi della fondazione;

6) che la denuncia al tribunale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *h)*, numero 5), possa essere proposta da ciascun componente gli organi della fondazione nonché dal pubblico ministero per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*;

7) che, per le fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), qualora le disposizioni in ordine alla nomina o alla sostituzione degli amministratori contenute nell'atto costitutivo non possano attuarsi, vi provveda il tribunale, con provvedimento assunto in camera di consiglio su richiesta del pubblico ministero ovvero di chiunque vi abbia interesse;

f) ove lo statuto non disponga diversamente, prevedere nell'ipotesi in cui lo scopo della fondazione sia esaurito o divenuto irrealizzabile che gli amministratori, ovvero l'organo indicato dallo statuto, deliberino con atto pubblico la liquidazione e l'attribuzione del patrimonio residuo allo scioglimento secondo modalità conformi alla volontà del fondatore, ovvero la fusione con un'altra fondazione avente finalità analoghe, disponendo la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche;

g) prevedere, nell'ipotesi in cui gli amministratori omettano la deliberazione di cui alla lettera f), che vi provveda il tribunale, con provvedimento assunto in camera di consiglio, su istanza del fondatore, dei componenti gli organi della fondazione ovvero, qualora si tratti delle fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), su istanza del pubblico ministero;

h) con riferimento alle fondazioni che perseguono uno scopo riferibile ad una categoria predefinita e chiusa di persone, disciplinare la possibilità e i limiti dell'ingerenza del fondatore o di un soggetto da lui designato nella vita della fondazione, ivi compresa la possibilità di provocare lo scioglimento della fondazione anche dopo che sia intervenuto il riconoscimento, determinandone la liquidazione o la trasformazione;

i) disciplinare le modalità della trasformazione eterogenea delle fondazioni in società di capitali, escludendo il controllo dell'autorità governativa ed estendendo ai medesimi enti la disciplina di cui all'articolo 2500-*octies*, terzo comma, del codice civile.

ART. 8.

(Disciplina dell'impresa commerciale esercitata dalle associazioni, dalle fondazioni e dai comitati).

1. Con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'impresa commerciale da parte delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la disciplina di cui al presente articolo sia applicabile alle fondazioni e alle associazioni a condizione che l'esercizio dell'attività d'impresa, diretta e indiretta, sia strumentale alla realizzazione degli scopi istituzionali, fatto salvo l'obbligo di non distribuzione degli utili o del patrimonio;

b) prevedere obblighi di contabilità separata, al fine di distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

c) prevedere la facoltà di costituire un patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività d'impresa, con l'applicazione delle disposizioni della sezione XI del capo V del titolo V del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili;

d) prevedere una disciplina fiscale con limiti specifici legati ai benefici fiscali, all'accesso ai fondi pubblici o ad altre utilità, in relazione al perseguimento di fini di utilità sociale;

e) prevedere l'applicazione alle associazioni, alle fondazioni e ai comitati della disciplina di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se l'attività d'impresa esercitata non possiede congiuntamente i requisiti previsti dall'articolo 1 del medesimo regio-decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, fatta salva l'ipotesi in cui l'ente abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera *d)* del presente comma, nel qual caso la disciplina di cui al citato regio decreto n. 267 del 1942 si applica al patrimonio destinato;

f) prevedere, nelle associazioni non riconosciute, l'estensione delle procedure concorsuali a coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente;

g) prevedere che l'obbligo di accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario si applichi anche agli enti che esercitano in via strumentale attività d'impresa.

ART. 9.

(Istituzione dell'Agenzia per il Terzo Settore).

1. È istituita l'«Agenzia per il Terzo Settore». Essa è chiamata a operare affinché, su tutto il territorio nazionale, sia perseguita un'uniforme e corretta osservanza della disciplina concernente le associazioni, le fondazioni e i comitati di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge nonché le organizzazioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le loro reti o aggregazioni che svolgono attività ispirate a principi di solidarietà e di sussidiarietà. Le risorse già destinate all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, poi attribuite all'Agenzia per il Terzo Settore, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2011, n. 51, sono attribuite all'Agenzia per il Terzo Settore di cui al presente articolo, la quale subentra in tutti i rapporti giuridici.

2. A decorrere dall'anno 2014, all'Agenzia per il Terzo Settore è destinata una quota pari al 2 per cento del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'Agenzia per il Terzo Settore è un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del *Forum* del Terzo Settore e del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui tre nominati su proposta, rispettivamente,

del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la coesione territoriale, e uno nominato su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che hanno ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e di rilievo. I dieci componenti sono scelti tra persone alle quali sono riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti e delle organizzazioni controllati. A pena di decadenza, dal momento di efficacia della nomina essi non possono avere interessi diretti o essere stabilmente collegati nei confronti di enti o di organizzazioni soggetti al controllo della stessa Agenzia. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

4. Entro il termine inderogabile di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento per il funzionamento dell'Agenzia per il Terzo Settore. Nelle more dell'emanazione continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, n. 329.

5. L'Agenzia per il Terzo Settore, con riferimento esclusivo agli enti disciplinati dalla presente legge:

a) formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa emanata ovvero in corso di emanazione;

b) elabora proposte sulla disciplina, sull'organizzazione e sulla gestione di banche dati, elenchi, anagrafi o analoghi strumenti previsti da qualsiasi fonte normativa;

c) promuove campagne per lo sviluppo e per la conoscenza delle attività dei soggetti del Terzo Settore;

d) cura la raccolta, l'aggiornamento e il monitoraggio di dati e di documenti riguardanti i soggetti del Terzo Settore;

e) segnala alle autorità competenti i casi nei quali la normativa applicabile determini distorsioni nell'attività dei soggetti del Terzo Settore, formulando proposte di indirizzo e di interpretazione;

f) esercita i poteri di indirizzo, di promozione, di vigilanza e di ispezione per l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile;

g) vigila sull'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione, svolta dai soggetti del Terzo Settore, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;

h) nei casi di richiesta di scioglimento di enti di cui al comma 7, rende parere vincolante, comunicato contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla devoluzione del loro patrimonio, con piena efficacia nell'ordinamento tributario;

i) collabora alla funzione di uniforme applicazione delle norme di carattere impositivo, formulando agli enti e agli organi competenti proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti i soggetti del Terzo Settore;

l) promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto tra la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le organizzazioni dei soggetti del Terzo Settore;

m) si esprime su quesiti, formulati da chi vi abbia interesse, di rilevanza generale e di carattere interpretativo.

6. L'Agenzia per il Terzo Settore secondo i poteri di cui al comma 5, lettera f), esercitati secondo ragionevolezza e proporzionalità, può provvedere all'esame del bilancio o del rendiconto annuale di esercizio, avendo facoltà di chiedere agli enti sottoposti al suo controllo informazioni e, nel caso in cui vi sia fondato sospetto di irregolarità, di ordinare l'esibizione di documenti e di disporre ispezioni, previa

comunicazione alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. La non ottemperanza alle richieste di cui al periodo precedente comporta l'inefficacia dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti destinatari delle somme di cui al decreto emanato ai sensi del comma 1236 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per le fondazioni che dispongono di un patrimonio uguale o superiore a un milione di euro, l'Agenzia per il Terzo Settore stabilisce se i bilanci o i rendiconti devono essere sottoposti a revisione e a certificazione ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora accerti gravi irregolarità, sentiti gli amministratori e, ove istituito, il collegio dei revisori dei conti, può richiedere alle autorità competenti di sciogliere gli organi della fondazione al fine di nominare un commissario per il compimento degli atti necessari per la loro ricostituzione e per gli atti necessari incombenti individuati nell'atto di nomina.

8. Restano salvi gli ordinari poteri dell'autorità giudiziaria per il controllo di validità di singoli atti e per l'accertamento della responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori dei conti, nonché gli ordinari poteri di accertamento dell'Agenzia delle entrate.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di applicazione delle disposizioni concernenti la ripartizione del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Agenzia per il Terzo Settore stabilisce le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

10. Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia per il Terzo Settore gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti i soggetti del Terzo Settore. Le amministrazioni statali e le regioni sono

tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia per il Terzo Settore in relazione a:

a) iniziative legislative di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attività dei soggetti del Terzo Settore;

b) individuazione delle categorie di soggetti del Terzo Settore cui destinare contributi pubblici;

c) organizzazione e funzionamento dell'anagrafe unica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

d) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

e) decadenza totale o parziale dalle agevolazioni tributarie e contributive previste dall'ordinamento.

11. Decorsi trenta giorni dalla richiesta del prescritto parere di cui al comma 10, le amministrazioni interessate procedono autonomamente. Qualora sia necessaria un'istruttoria più approfondita, l'Agenzia per il Terzo Settore può concordare un termine maggiore.

12. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia per il Terzo Settore:

a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e del controllo dell'attività dei soggetti del Terzo Settore;

b) consulta, con periodicità, le organizzazioni rappresentative dei soggetti del Terzo Settore e, con periodicità almeno semestrale, il *Forum* del Terzo Settore; richiede ai competenti organi dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assistenziali di eseguire specifici controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi e oggettivi delle agevolazioni tributarie e contributive usufruite o invocate da soggetti del Terzo Settore, anche sulla

base degli elementi comunque in suo possesso;

c) comunica agli organi competenti, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni e le anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo;

d) trasmette all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni.

13. L'Agenzia per il Terzo Settore può assumere le seguenti iniziative utili ai fini dell'istruttoria della propria attività consultiva, di indirizzo e di controllo:

a) invitare i rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore a comparire per fornire dati e notizie di carattere generale;

b) inviare ai soggetti del Terzo Settore questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed a imprenditori commerciali la comunicazione di dati e di notizie ovvero la trasmissione di atti e di documenti relativi ai rapporti con soggetti del Terzo Settore, anche al fine di assicurare la tutela da abusi nell'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione;

d) richiedere a chiunque li custodisce copia o estratti di atti e di documenti riguardanti soggetti del Terzo Settore, ottenendone rilascio gratuito, anche in caso di copia autentica o conforme.

14. L'Agenzia per il Terzo Settore opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale funzione non è delegabile ad altri componenti del Consiglio dei ministri. Entro il 1° marzo di ogni anno l'Agenzia per il Terzo Settore trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta

l'anno precedente. Tale relazione è presentata alle Camere entro il 30 marzo di ogni anno.

ART. 10.

(Carta della donazione).

1. L'Agenzia per il Terzo Settore emana, di concerto con l'Agenzia delle entrate, un documento, da aggiornare in relazione all'evoluzione sociale e tecnologica, con periodicità almeno triennale, denominato « Carta della donazione ». L'osservanza dei contenuti della Carta integra i presupposti di applicazione dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni. La mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni e di documentazione inoltrata dall'Agenzia per il Terzo Settore al soggetto destinatario comporta in capo a questi la violazione del citato articolo 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, e la conseguente inapplicabilità dei benefici di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 10 della legge n. 212 del 2000, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Norme di attuazione e transitorie).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati, altresì, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitare al minimo i costi di adeguamento degli statuti, in particolare consentendo che i meri adeguamenti statutari siano deliberati dagli amministratori e che gli amministratori eseguano direttamente gli adempimenti previsti dalla legge;

b) prevedere che le associazioni e le fondazioni regolate dalle leggi speciali siano soggette alle disposizioni dei decreti legislativi di cui all'alinea, in quanto compatibili;

c) prevedere che, in relazione all'esercizio di attività d'impresa, oltre a

quanto previsto dalle altre leggi speciali, resti in vigore quanto disposto dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano a organismi di carattere politico e sindacale.

3. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge, ferma restando in ogni caso l'applicabilità delle norme in materia di organizzazione, di composizione degli organi sociali e di impiego del patrimonio previste ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del citato decreto legislativo n. 153 del 1999. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, sono abrogati gli articoli 10 e 11 e le relative norme di attuazione, nonché l'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, e sono abrogati l'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le relative norme di attuazione.

€ 2,00



17PDL0003970